

MATRIMONIO CIVILE IN GERMANIA

Per i cittadini italiani che intendono sposarsi davanti all'Ufficiale di Stato Civile tedesco è necessario il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall'Agenzia Consolare, che ha un costo di € 6,00 ed ha validità sei mesi. Il termine per il rilascio del certificato, previa verifica dell'assenza di impedimenti, è di 30 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Per il rilascio del certificato bisognerà inviare la documentazione riguardante entrambi i futuri sposi come di seguito elencata. Ogni certificato richiesto dovrà recare una data di rilascio non anteriore a 6 mesi.

Tutti i documenti stranieri che non siano su modello internazionale plurilingue ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976 devono essere legalizzati, ove previsto, e muniti di relativa traduzione in tedesco.

Il nubendo cittadino italiano (regolarmente iscritto all'AIRE in questa circoscrizione consolare) deve presentare:

1. Modulo di richiesta/dichiarazione personale;
2. fotocopia del documento d'identità (almeno delle pagine contenenti il numero del documento, le generalità, la firma del titolare);
3. fotocopia del certificato di residenza con indicazione della cittadinanza, della residenza e dello stato civile rilasciato dal Comune tedesco di residenza.
4. fotocopia dell'atto di nascita rilasciato dal proprio comune di nascita;
5. se vedovo: copia dell'atto di morte del coniuge e copia dell'atto di matrimonio;
6. se divorziato: se il divorzio è avvenuto in Italia o in altro Paese U.E., copia della sentenza di divorzio con annotazione del passaggio in giudicato, oppure fotocopia del certificato di cui all'articolo 39 allegato I del Regolamento (CE) n. 2201/2003 (da richiedere all'autorità che ha emesso l'atto di divorzio); se il divorzio è avvenuto in un Paese extraeuropeo, fotocopia della sentenza di divorzio estera con annotazione del passaggio in giudicato; oppure, in alternativa ai predetti documenti, fotocopia del certificato di matrimonio con annotazioni.

L'Agenzia Consolare verificherà la trascrizione della sentenza di divorzio in Italia se avvenuto all'estero.

Qualora il connazionale non abbia ancora provveduto alla trascrizione della sentenza di divorzio in Italia, non sarà possibile rilasciare il certificato di capacità matrimoniale, ma si dovrà preventivamente chiedere all'Agenzia Consolare la trascrizione della sentenza ed inviare la prescritta documentazione.

Per i cittadini che si sono recentemente iscritti all'A.I.R.E. il Consolato si riserva di richiedere d'ufficio al Comune italiano di ultima residenza un certificato cumulativo di cittadinanza, residenza e stato libero.

ESTRATTA A SORTE

ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DEI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)

L'iscrizione all'AIRE è obbligatoria per i cittadini italiani residenti all'estero (sono esenti dall'obbligo di iscrizione AIRE le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore all'anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti dello Stato in servizio diplomatico e consolare).

La dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero deve essere resa dall'interessato all'Ufficio consolare competente entro 90 giorni dalla data dell'espatrio.

I connazionali già iscritti nello schedario consolare di Wolfsburg devono inoltre tempestivamente comunicare eventuali cambi di indirizzo.

L'aggiornamento delle informazioni riguardanti i cittadini residenti all'estero, oltre ad essere un obbligo di legge, è necessario per poter fruire dei servizi consolari (ad es. rilascio di documenti d'identità, di dichiarazioni, ecc.), votare nella Circoscrizione estero, ricevere le comunicazioni delle Autorità italiane.

Conseguenze dell'iscrizione all'AIRE sono la cancellazione dal Servizio Sanitario Nazionale e il trasferimento della competenza in materia di copertura sanitaria alle autorità sanitarie locali.

I proprietari di case o di altri immobili in Italia iscritti all'AIRE possono chiedere agli enti competenti, in base alle regolamentazioni da essi stabilite, riduzioni o agevolazioni per utenze e tributi (per esempio: fornitura di energia elettrica o acqua, tassa rifiuti urbani, imposta comunale sulla casa di proprietà, ecc.)

L'iscrizione all'AIRE tramite l'Agenzia Consolare di Wolfsburg va richiesta utilizzando il portale dei servizi consolari online chiamato Fast It. Il portale Fast It è disponibile in lingua italiana, inglese, spagnola e portoghese. Per utilizzare il portale Fast It è necessario avere un indirizzo di posta elettronica.

Previa registrazione al portale Fast It l'utente può accedere alla sezione "Anagrafe Consolare e Aire" e selezionare la funzionalità "Richiedere l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani all'Estero".

Dovrà poi compilare i campi previsti che lo guidano a una corretta e completa formulazione dell'istanza, che può essere firmata digitalmente oppure stampata, firmata e caricata sul portale. È importante inserire i propri dati e l'indirizzo in modo corretto e completo.

Vanno inoltre caricate sul portale:

- copia del documento d'identità (almeno delle pagine contenenti il numero del documento, le generalità, la firma del titolare) di tutte le persone che si iscrivono
- copia dell'ultima iscrizione anagrafica presso il Comune tedesco relativa all'intero nucleo familiare, o di altra documentazione di data recente che comprovi la residenza stabile nella Circoscrizione Consolare (per esempio: contratto di affitto; fattura di un'utenza domestica, ecc.).

RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA

La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana può essere presentata all'Agenzia Consolare di Wolfsburg esclusivamente se il richiedente è legalmente residente nella città di Wolfsburg o nei circondari di Gifhorn e Helmstedt e se è in possesso di un permesso di soggiorno valido per almeno ancora due anni dal momento della presentazione della domanda. Le condizioni richieste per tale riconoscimento sono, da un lato, la dimostrazione della discendenza dall'avo italiano emigrato e, dall'altro, la prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.

Al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente è tenuto al pagamento in contanti di diritti consolari pari a 300 euro per il trattamento della domanda, a prescindere dall'esito della pratica.

Assieme alla domanda andranno presentati i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- 2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana se formato all'estero;
- 4) atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 5) atti di morte dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 6) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- 7) certificato di residenza;
- 8) schema degli ascendenti in linea retta del richiedente - albero genealogico con l'indicazione di nomi e cognomi, date di nascita e morte fino al dante causa (antenato emigrato).

I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice e opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana (cioè eseguita o certificata come conforme dal competente Ufficio Consolare nel Paese di emissione). I tempi di definizione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza possono essere anche di alcuni anni e concludersi con esito negativo per incompletezza degli elementi probatori. La presentazione della domanda non implica in alcun modo un esito positivo e non obbliga l'Agenzia Consolare al rilascio di alcuna certificazione, dichiarazione o attestazione prima della formale conclusione dell'istruttoria.